

Il Trasporto dei Rifiuti Urbani
Normativa generale, la disciplina dell'Albo
nazionale gestori ambientali
Focus sui rifiuti da sfalci e potature e rifiuti
sanitari

D. Bagon Segretario Albo Gestori Ambientali

Sezione regionale della Liguria

già componente Comitato Nazionale Albo Gestori ambientali

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

Il quadro normativo

Dal 26 settembre 2020 è entrato in vigore il :

D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116, in attuazione delle Direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue, che modifica in modo significativo la Parte IV del D.Lgs 152/2006.

Il 1 giugno 2021 è entrato in vigore il **D.l. 31 maggio 2021, n. 77 noto come «semplificazioni bis»** che ha introdotto ulteriori novità in campo ambientale.

La **legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108**, in vigore dal 31 luglio ha apportato ulteriori modifiche.

Rifiuti urbani l'attuale classificazione

Sono **rifiuti urbani** i rifiuti di cui all'Art **183, c. 1 lett. b-ter**;

- 1) Rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta, cartone, vetro, plastica, rifiuti organici, legno tessili, imballaggi, raee, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2) Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici **indicati nell'allegato L quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies (assimilati per legge)**
- 3) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) Rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- 5) Rifiuti della manutenzione del verde pubblico come foglie sfalci d'erba e potature di alberi nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati **inclusi i rifiuti derivanti da manutenzione del verde pubblico e verde privato «fai da te», esclusi i rifiuti di manutenzione verde privato posti in essere da un'impresa. (Circolare MiTE n. 51657 del 14/5/2021)**
- 6) Rifiuti provenienti da aree cimiteriali esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5 **esclusi « i rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività di impresa. (Circolare MITE prot. 51657 del 14/05/2021)**

Let. b- sexies i rifiuti urbani NON INCLUDONO i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione

Rifiuti urbani l'attuale classificazione

Quindi scompare la possibilità di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ad opera dei Comuni e i rifiuti assimilati

dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della nuova definizione) perdono efficacia le norme di assimilazione già individuate dai comuni; l'assimilazione opera ex lege, senza alcuna necessità né possibilità per i comuni di dettare una disciplina diversa, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto a quanto stabilito nel TUA; scompare l'assimilazione per quantità.

abrogata la lett. e), dell'art. 195, comma 2, TUA, che attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;

abrogata la lett. g), dell'art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e);

introdotta la possibilità per le UND che producono rifiuti urbani di conferirli al di fuori del servizio pubblico di raccolta (artt. 198 co.2-bis e 238 co.10 del TUA).

Art 184 (classificazione)

Lett. b quinquies: la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b ter rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Questa riclassificazione non significa che Enti e Imprese sono obbligati a conferire i rifiuti così riclassificati al gestore del servizio pubblico perché ai sensi **dell'art 198, c. 2 bis «le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico propri rifiuti urbani PREVIA DIMOSTRAZIONE DI AVERLI INVIATI A RECUPERO mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.** Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani

Le modalità dell'esercizio di questa scelta sono individuate all'art 238,c.10 attraverso una comunicazione (al Comune e/o al gestore del servizio pubblico- come disciplinato da diverse Regioni con provvedimenti) la scelta ha durata **biennale nel confronti della gestione pubblica e nei confronti di raccoglitori privati (non revocabile) – **disposizione modificata dalla L 5/8/2022 n. 118 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»****

Affidandosi al mercato (e non al gestore del servizio pubblico) queste utenze non domestiche sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della Tari rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed effettivamente avviati a recupero

La Legge 21 maggio 2021 n. 69 di conversione del D.L. 41/2021 (Decreto sostegni) ha previsto che la comunicazione delle imprese ai Comuni per «uscire» dal sistema pubblico di raccolta e gestione pubblica dei rifiuti speciali divenuti urbani debba essere effettuata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1 gennaio 2022 (entro il 30 giugno dal 2022)

Art 184 (classificazione)

c. 2 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art 183 c. 1 lett. b ter, c. 3 sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art 2135 del C.c. e della pesca;
- b) I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto previsto dall'art 184 bis; **compresi « i rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività di impresa.** (Circolare MITE prot. 51657 del 14/05/2021)
- c) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**quelli rientranti nell'allegato L quater, provenienti dalle attività di cui all'allegato L quinquies**);
- d) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali **se diversi da quelli di cui al comma 2**
- e) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali **se diversi da quelli di cui al comma 2**
- f) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio **se diversi da quelli di cui al comma 2**
- g) I rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **dalle fosse settiche e dalle reti fognarie**
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie **se diversi da quelli di cui al comma 2 ma anche indumenti e lenzuola monouso gessi ortopedici e bende assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, i contenitori e le sacche per urine (risposta interpello MASE 30/1/2023 n. 12695;**
- i) I veicoli fuori uso;

La riclassificazione ex lege in rifiuti urbani di rifiuti che erano speciali assimilabili agli urbani determina **conseguenze sugli obblighi connessi alla tracciabilità nonché comporta l'adeguamento delle autorizzazioni dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti oggetto di questa disposizione**

Quali sono i rifiuti che dal 1 gennaio 2021 sono classificati come urbani ?

Sono quelli indifferenziati e differenziati prodotti dalle attività riportate nell'allegato L QUINQUIES ed elencati nell'allegato L QUATER introdotti nella parte IV del DLgs 152/2006 dall'art 8 del DLgs 3/9/2020 n. 116

ELENCO ATTIVITA' CHE PRODUCONO RIFIUTI DI CUI ALL'ART 183, C.1	ELENCO ATTIVITA' CHE PRODUCONO RIFIUTI DI CUI ALL'ART 183, C.1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE , ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE;FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO ELETTRICISTA
CINEMATOGRAFI E TEATRI	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO
AUTORIMESSA E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI BENI SPECIFICI
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB
STABILIMENTI BALNEARI	MENSE BIRRERIE HAMBURGERIE
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	BAR CAFFE' PASTICCERIA
ALBERGHI CON RISTORANTE	SUPERMERCATO PANE E PASTA MACELLERIA SALUMI E FORMAGGI GENERI ALIMENTARI
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
CASE DI CURA E RIPOSO	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI E PIANTE PIZZA AL TAGLIO
OSPEDALI	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
UFFICI , AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	DISCOTECHE NIGHT CLUB
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA,FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	ATTIVITA' NON ELENcate MA AD ESSE SIMILI PER TIPOLOGIA E NATURA DEI RIFIUTI PRODOTTI SONO RICOMPRESE
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI,TAPPETI,CAPPELLI E OMBRELLI,ANTIQUARIATO	
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	RIF. BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, RIF. BIODEGRADABILI, RIF. DEI MERCATI	200108 200201 200302
CARTA E CARTONE	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE CARTA E CARTONE	150101 200101
PLASTICA	IMBALLAGGI IN PLASTICA PLASTICA	150102 200139
LEGNO	IMBALLAGGI IN LEGNO LEGNO DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137*	150103 200138
METALLO	IMBALLAGGI METALLICI METALLO	150104 200140
IMBALLAGGI COMPOSITI MULTIMATERIALE	IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	150105 150106
VETRO	IMBALLAGGI IN VETRO VETRO	150107 200102
TESSILE	IMBALLAGGI IN MATERIA TESSILE ABBIGLIAMENTO PRODOTTI TESSILI	150109 200110 200111
TONER	TONER PER STAMPA ESAURITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317*	080318
INGOMBRANTI	RIFIUTI INGOMBRANTI	200307
VERNICI,INCHIOSTRI,ADESIVI E RESINE	VERNICI,INCHIOSTRI,ADESIVI E RESINE DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127*	200128
DETERGENTI	DETERGENTI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	200301

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori ambientali è intervenuto prima del 1/1/2021 data di decorrenza dell'assimilazione ex lege di 24 tipologie di rifiuti derivanti da 20 attività censite (più una)

La Deliberazione del C.N. n. 4 del 22/12/2020 dispone testualmente che *«I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell'Albo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d'iscrizione.»*

Successivamente Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori ambientali con **Deliberazione n. 7 del 28/7/2021** ha dettato le disposizioni per le imprese iscritte in cat 4 stabilendo che per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, **possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico**

Per le imprese iscritte in cat 2 bis l'autorizzazione è valida per conferire i rifiuti prodotti sia ad impianti nell'ambito del servizio pubblico che al di fuori dello stesso

Trasporto di rifiuti urbani prodotti da UTENZE NON DOMESTICHE

Se il trasporto avviene a cura dell'impresa stessa che risulta essere produttore iniziale del rifiuto – iscrizione in cat 2 bis

Se il trasporto da parte di un trasportatore professionale - iscrizione in categoria 4

Altri caso di trasporto di rifiuti urbani senza iscrizione in cat 1 RAEE

Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

Il Dlgs 14 marzo 2014, n. 49 di recepimento della Direttiva 2012/19/Ue ha chiarito che:

Art 4, c. 1 lettera l) sono **Raee provenienti dai nuclei domestici i Raee originati dai nuclei domestici e i Raee di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici.**

I rifiuti delle Aee che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerati Raee provenienti dai nuclei domestici

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Altri casi di trasporto di rifiuti urbani senza iscrizione in cat 1

Sottocategoria 4bis: “Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124”. (Delibera n. 2 del 24/04/20218)

Requisito obbligatorio per presentare istanza telematica di iscrizione all’Albo “ *le imprese che intendono iscriversi nella categoria 4 bis debbono essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10)*”.

02 01 10	rifiuti metallici
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)
12 01 21	corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell'allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio 1998)
15 01 04	imballaggi metallici
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

Altri casi di trasporto di rifiuti urbani senza iscrizione in cat 1

Sottocategoria 2ter: “Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1 del D.M. 1° febbraio 2018 (Delibera n. 4 del 4/06/2018 come modificata dalla Delibera n. 6 del 31/07/2018).

Articolo 3

(Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati)

Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che si iscrivono nella sottocategoria 2-ter possono raccogliere e trasportare, per non più di quattro giornate all’interno dell’anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti urbani non pericolosi dei quali risultino proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi:

15 01 04	imballaggi metallici
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

D.Lgs 152/2006 art 212,c.5 trasporto rifiuti urbani esente da iscrizione all'Albo

- Il trasporto di rifiuti di evidente provenienza domestica effettuato da privati cittadini
- Il trasporto di rifiuti urbani effettuato direttamente da Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni (Circolare C.n. n. 3 del 3/3/2020)

OGGETTO: Chiarimenti circa l'obbligo d'iscrizione all' Albo delle comunità montane e le unioni di comuni di cui al Decreto Legislativo 267/2000.

Sono pervenute richieste di chiarimento riguardanti la necessità dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le comunità montane e le unioni di comuni che intendono svolgere in economia i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti all'interno del proprio territorio.

Al riguardo, il Comitato nazionale dell'Albo ha già avuto modo di chiarire che per i comuni che intendono svolgere in economia, con proprie risorse, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo.

Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n.1034 del 15 marzo 2016, il quale ha ribadito come la mancata inclusione dei comuni nel novero degli enti che sono assoggettati a un regime abilitativo semplificato non sta certo a significare che agli stessi sia in radice precluso l'esercizio delle attività in esame, bensì – più semplicemente – che tali enti possano operare anche in assenza di iscrizione all'Albo. Il Collegio ha inoltre chiarito come l'interpretazione del Comitato dell'Albo nazionale gestori ambientali secondo cui **i comuni non sono ricompresi fra i destinatari dell'obbligo di iscrizione all'Albo** deve esser correttamente inteso nel senso che gli stessi possano esercitare le relative attività senza dover soggiacere a un adempimento formale come quello dell'iscrizione.

In questo quadro il Comitato nazionale ritiene che **il regime di esenzione sia pertanto estendibile alle comunità montane e alle unioni di comuni** in quanto enti locali finalizzati all'esercizio associato di funzioni e servizi, così come disciplinati al Titolo II del D.Lgs 267/2000, nella misura in cui a tali enti siano attribuite le medesime funzioni dei comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani.

LA CATEGORIA 1

L'iscrizione all'Albo in categoria 1 è richiesta per lo svolgimento delle attività di “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”.

Dotazioni minime di veicoli e personale

Il Comitato Nazionale dell'Albo con **Delibera n. 5 del 3 novembre 2016**, come **modificata dalla Delibera n. 8 del 12 settembre 2017**, ha fissato i criteri e i requisiti per l'iscrizione in tale categoria (e relative sotto-categorie).

Con Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017 il Comitato Nazionale dell'Albo ha fornito dei chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni della Delibera n. 5 del 3 novembre 2016.

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

La dotazione minima di veicoli e di personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di spazzamento meccanizzato è individuata **nell'allegato B alla Delibera n. 8 del 12 settembre 2017.**

GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA

Con Delibera n. 2 del 20 luglio 2009 il Comitato Nazionale ha stabilito i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo **svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta.**

OGGETTO: Attività di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto derivante da tale attività

Alcune Sezioni regionali e imprese hanno richiesto al Comitato nazionale di chiarire:

- a) se sussiste l'obbligo d'iscrizione all'Albo per l'attività di spazzamento meccanizzato di aree private;
- b) la categoria di iscrizione all'Albo per il successivo trasporto del rifiuto effettuato dallo stesso soggetto che ha eseguito l'attività di cui alla lettera a) e il codice dell'elenco europeo dei rifiuti da utilizzare.

Relativamente al primo quesito il Comitato nazionale ha chiarito che non sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo per la specifica attività di spazzamento meccanizzato di aree private.

Riguardo al successivo trasporto dei rifiuti derivanti dall'attività in esame si specifica che, qualora l'impresa che ha effettuato lo spazzamento si configuri come “produttore iniziale” del rifiuto e intenda trasportare il rifiuto stesso, dovrà iscriversi all' Albo nella categoria 2-bis.

Per identificare il rifiuto in questione potrà essere utilizzato il codice 20 03 03.

OGGETTO: Iscrizione all'Albo delle macchine operatrici

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto chiarimenti riguardanti i limiti e le condizioni d'iscrizione all'Albo dei veicoli classificati come macchine operatrici

Al riguardo il Comitato nazionale ha ritenuto di rammentare che, ai sensi dell'art. 58 del Codice della Strada, le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

Ai fini dell'iscrizione all' Albo, il Comitato nazionale ha chiarito che, alla luce di detta previsione legislativa, le macchine operatrici possono essere iscritte:

- 1) nella categoria 2-bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come “cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”.
- 2) nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di “spazzamento meccanizzato” di cui all' Allegato C alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017, relativamente alle macchine operatrici identificate come “spazzatrici” e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificate con i codici dell' EER 200302 e 200303.
- 3) nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di “raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art. 184, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 152/06” e “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua”, di cui all'allegato D, Tab. D6 e D7, alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017. Nei casi di cui al punto 3 non è prevista l'indicazione di specifiche tipologie di rifiuti.

Il Comitato nazionale ha ribadito, infine, che le Sezioni sono tenute a riportare nei provvedimenti il numero di targa, o, in mancanza, il numero di identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore, delle macchine operatrici in disponibilità dell'impresa.

Delibera n. 2 del 20 luglio 2009

Articolo 1

(Requisiti per l'iscrizione)

1. I soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono:

- essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA);
- dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1;
- dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all'allegato 2;
- nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;
- dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4.

DOTAZIONI MINIME ADDETTI

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Addetti	1	1	2	3	8	13

IMPORTI CAPACITA' FINANZIARIA

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Euro	36.300	36.300	72.600	108.900	290.400	471.900

1.1 Formazione

Sono tenuti, a carico del soggetto richiedente l'iscrizione, corsi di formazione degli addetti secondo le seguenti modalità:

- contenuti dei corsi di formazione:
 - Cenni sulla normativa in materia di gestione dei rifiuti, di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli
 - Le responsabilità nella gestione dei rifiuti.
 - Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti.
 - Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e dichiarazione MUD. Il bilancio di massa dei rifiuti.
 - L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
 - Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti.
 - I requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche.
 - Compiti dell'addetto al centro di raccolta e rapporti con l'utenza.
 - Igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di incidente.
 - Pratiche di disinfezione.
- i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso della qualificazione di cui all'articolo 2 della deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO.
- i corsi hanno una durata minima di 16 ore e sono ritenuti validi a seguito della frequenza da parte degli addetti di almeno il 75% delle ore previste.
- ogni ora di insegnamento deve avere la durata effettiva di almeno 45 minuti.
- nell'arco della stessa giornata non devono essere svolte più di 8 ore di insegnamento.
- ai partecipanti viene consegnato il materiale didattico e informativo.

La disciplina dei Centri di Raccolta è dettata dal DM 8/4/2008 modificato dal DM 13/5/2009 mentre il D.Lgs 116/2020 ha ulteriormente modificato l'elenco dei rifiuti recapitabili previsto all'Allegato 4.2.

I soggetti che possono conferire al CdRaccolta sono

Gestore del servizio pubblico

Privati cittadini

Produttori iniziali di rifiuti urbani iscritti in cat 2 bis

Distributori, Installatori e trasportatori (per conto di distributori) che conferiscono Raae domestici con iscrizione in cat 3 bis

Categoria 1 con procedura semplificata – Aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. n. 267/2000, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del D.M. n. 120/2014, le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. n. 267/2000 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni, sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

Categorie e classi d'iscrizione

Classi di iscrizione cat. 1

Classi	Popolazione complessivamente servita
A	superiore o uguale a 500.000 abitanti
B	inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C	inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D	inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E	inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F	inferiore a 5.000 abitanti

Classi di iscrizione categorie con iscrizione semplificata

categoria	QUANTITA' DI RIFIUTI TRASPORTABILI
2bis	Illimitata se rifiuti non pericolosi; limitata a 30 kg o 30 litri al giorno se rifiuti pericolosi
3 bis	RAEE non pericolosi e pericolosi in quantità illimitata
2 ter	Non più di 4 giornate all'anno per non più di 100 tonn complessive (Del CN 4 del 4/6/2018)
Registro art 40 ter L. 11/9/2020 n. 120	Classi dimensionali come categorie ordinarie del trasporto (da F ad A) ma solo per talune tipologie di rifiuti metallici e solo se destinati alle seguenti attività di recupero R4, R11, R12, R13 indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 (Del CN 4 del 3/6/2021)
4 bis	Non oltre 400 tonn/anno (Del CN 2 del 24/4/2018)

Classi di iscrizione cat. dalla 4

Classi	Tonnellate annue di rifiuti gestiti
A	superiore o uguale a 200.000 t
B	superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t
C	superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t
D	superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t
E	superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t
F	inferiore a 3.000 t

Categorie di iscrizione

Il Comitato nazionale può, con propria deliberazione,

- individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione normandole in sottocategorie.
- Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani) individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

Sotto Categorie di iscrizione cat 1

Delibera N. 5 del 3 novembre 2016 modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

D1 Sottocategoria "Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale".

Frazioni di rifiuti individuate al punto 6 della Circolare prot. n. 229 del 24/02/2017:

frazione organica

carta e cartone

plastica

vetro

multimateriale (vetro/plastica/metalli)

ingombranti

Altro

unita' di misura classi : popolazione complessivamente servita

Sotto Categorie di iscrizione cat 1

Delibera N. 5 del 3 novembre 2016 modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

D2 Sottocategoria "Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)«

unita' di misura classi : popolazione complessivamente servita

Sotto Categorie di iscrizione cat 1

Delibera N. 5 del 3 novembre 2016 modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

D3 Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali

D4 Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali

Delibera n. 5 del 24/07/2019

1. Le imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo devono dimostrare le dotazioni minime individuate nell'allegato D, Tab. D4, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.

2. Ai rifiuti di cui al comma 1 è attribuito il codice EER 20 03 99 (mozziconi di prodotti da fumo).

D5 Sottocategoria "Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento

D6 Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06"

D7 Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua"

unità di misura classi : quantità annua di rifiuti complessivamente gestita

Principi generali

Cosa si intende per popolazione complessivamente servita: Circolare n. 5 del 02/04/2021

OGGETTO: Applicazione articolo 9, comma 2, decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Sono pervenute al Comitato nazionale richieste di chiarimento circa l'applicazione dell'art. 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con particolare riferimento al significato di «popolazione complessivamente servita» riguardante le classi di iscrizione della categoria 1.

In particolare, è stato chiesto di chiarire se, nel caso di affidamento per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani relativo ad una porzione del territorio comunale o dell'ambito territoriale di riferimento, per «popolazione complessivamente servita» debba intendersi:

- a) quella corrispondente alla porzione di popolazione effettivamente servita o da servire nell'ambito dell'affidamento;
- b) quella corrispondente alla popolazione dell'intero territorio comunale o ambito territoriale.

Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che per «popolazione complessivamente servita», debba intendersi la **popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell'ambito dell'affidamento** (quindi frazione, porzione di Comune o di Ambito Territoriale), e non quella dell'intero territorio di riferimento (Comune o Ambito territoriale)

Principi generali

Delibera N. 5 del 3 novembre 2016 modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017 e Circolare n. 229 del 24/02/2017

L'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle sottocategorie individuate all'allegato "D", fermo restando l'obbligo, per le imprese che intendono svolgere l'attività di cui al medesimo allegato, **Tab. D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.**

L'impresa iscritta o che intende iscriversi in una determinata classe della categoria 1 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, **può iscriversi, se in possesso dei previsti requisiti, nelle classi superiori di una o più sottocategorie dimostrando la disponibilità delle dotazioni previste per la sola differenza rispetto a quelle già dimostrate**

Oggetto: Sottocategorie della categoria 1. Criterio della quantità annua trasportata.

Circolare n. 151 del 26/09/2018

Come è noto, con delibera 3 novembre 2016, n. 5, sono state individuate sottocategorie della categoria 1 le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

Al riguardo il Comitato nazionale ha chiarito che le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della delibera 5/2016 per le attività ora inquadrare nelle suddette sottocategorie devono intendersi iscritte nelle stesse classi d'iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.

Requisiti veicoli e addetti

ALLEGATO “A”
(Articolo 1, comma 1)



REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI

	DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI					
	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	CLASSE B* < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CLASSE A* > o = a 500.000 abitanti
Popolazione Servita						
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	4	10	30	65	262	437

* Per l'iscrizione nelle classi A e B, la metà della portata utile complessiva minima deve essere soddisfatta con veicoli aventi ciascuno una portata utile non inferiore a 6 tonnellate.

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:

K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia.

a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore.

b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno.

c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno.

Requisiti veicoli e addetti

ALLEGATO “B”

(Articolo 1, comma 2)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART.184, COMMA 2, LETTERA C), D.LGS 152/06

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

Popolazione Servita	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CLASSE A > o = a 500.000 abitanti
A1 – Numero AutospaZZatrici*	1	1	1	3	6	10
A2 – Numero Altri Veicoli a motore*	2	5	7	14	18	30
Personale addetto A1	2	2	4	7	14	20
Personale addetto A2	2	6	8	16	20	35

* Le dotazioni minime previste in A1 e A2 possono essere dimostrate in alternativa.



Requisiti veicoli e addetti

ALLEGATO C

(Articolo 1, comma 3)

TAB. D1: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTA MULTIMATERIALE

Popolazione Servita	DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI E DI PERSONALE					
	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 c > o = a 5.000 ab.	CLASSE D < a 50.000 c > o = a 20.000 ab.	CLASSE C < a 100.000 c > o = a 50.000 ab.	CLASSE B < a 500.000 c > o = a 100.000 ab.	CLASSE A > o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	2	5	15	33	131	219

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:

K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia.

a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore.

b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno.

c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno.



Requisiti veicoli e addetti

TAB. D2: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA ATTIVITA' ESCLUSIVA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DI UNA O PIU' DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI:

Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell'all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25).

	DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI E DI PERSONALE					
Popolazione Servita	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CLASSE A > o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	0,25	0,50	1	2	3	5
Personale	1	1	2	3	5	8

Requisiti veicoli e addetti

TAB. D3: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI NELLE AREE PORTUALI

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a 0,75 Fino a 2.000 t/a 1,5 Fino a 3.000 t/a 2,5	5	17	60	208	320
Personale addetto	Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 2	2	8	24	84	128

TAB. D4: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI E RIFIUTI PROVENIENTI DA AREE E ATTIVITA' CIMITERIALI

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a 0,75 Fino a 2.000 t/a 1,5 Fino a 3.000 t/a 2,5	5	17	60	208	320
Personale addetto	Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 2	2	8	24	84	128

Requisiti veicoli e addetti

TAB. D5: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA ATTIVITA' ESCLUSIVA DI TRASPORTO R.U. DA IMPIANTI DI STOCCAGGIO/CENTRI DI RACCOLTA A IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Quantità annua trasportata						
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	2,50	7	17	60	208	320
Personale addetto	1	2	2	6	20	32

Requisiti veicoli e addetti

TAB. D6: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI GIACENTI SULLE AREE E STRADE URBANE, EXTRAURBANE E AUTOSTRADE DI CUI ALL'ART.184, COMMA 2, LETTERA D), D.LGS 152/06

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
A1 – Numero Macchine operatrici/veicoli uso speciale *	Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 1 Fino a 3.000 t/a 2	3	6	20	80	120
A2 – Numero Autocarri e motocarri	Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 1 Fino a 3.000 t/a 2	3	6	20	80	120
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a 1,5 Fino a 2.000 t/a 3 Fino a 3.000 t/a 4	7	17	60	208	321
Personale addetto A1	Fino a 1.000 t/a 2 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 3	4	8	24	48	72
Personale addetto A2	Fino a 1.000 t/a 2 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 3	4	8	24	48	72

* Le dotazioni minime previste in A1 e A2 possono essere dimostrate in alternativa.



Requisiti veicoli e addetti

TAB. D7: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE SPIAGGE MARITTIME E LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI D'ACQUA

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Numero Macchine operatrici / veicoli ad uso speciale	Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 1 Fino a 3.000 t/a 2	3	7	25	89	137
Portata utile complessiva dei veicoli per la fase di trasporto (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a 1,5 Fino a 2.000 t/a 3 Fino a 3.000 t/a 4	5	17	60	208	321
Personale addetto	Fino a 1.000 t/a 2 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 3	6	14	28	120	209

OGGETTO: Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua - Chiarimenti

Circolare n.11 del 22/11/2021

E' stato richiesto al Comitato Nazionale di indicare i casi in cui sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Al riguardo si ritiene che, l'attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l'utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all'Albo in quanto attività preliminare alla raccolta. Analogamente in tutti i casi in cui l'attività sia riconducibile al concetto giuridico di cui all'art. 183, comma 1 lettera n) secondo e ultimo periodo del D.Lgs 152/2006 non si configura un'attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita dell'iscrizione all'Albo.

Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambi le fasi: la prima di pulizia, con l'uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua, e la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale, il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all'Albo nella pertinente sottocategoria D7.

Giova chiarire, infine, che nei casi in cui si svolga unicamente la seconda fase, è richiesta l'iscrizione all'Albo nella pertinente Categoria 1: "raccolta e trasporto di rifiuti urbani", senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.

Requisiti veicoli e addetti

Circolare n 153 del 7/12/2018

OGGETTO: Applicazione disposizioni previste dalla delibera 8/ALBO/CN del 12/09/2017, riguardante il calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6.

Con riferimento a quanto stabilito con delibera n. 8 del 12/09/2017, di modifica della delibera n.5/2016, in ordine al calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1: *“sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’ art.184, comma2, lettera D), D.Lgs 152/06”* (All. D, Tab. D6), il Comitato Nazionale ha ritenuto di chiarire quanto segue.

Ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento del requisito minimo per lo svolgimento dell'attività prevista dalla sottocategoria di cui alla Tab. D6, sono equiparati ai previsti “autocarri”, gli autoveicoli per trasporto specifico.

Si fa presente, inoltre, che con la modifica apportata alla sottocategoria di cui alla Tab. D6 dalla delibera n.8/2017, in base alla quale non si richiede più come obbligatoria, per le classi a) e b), la disponibilità di macchine operatrici o di veicoli ad uso speciale, con l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (Allegato A alla delibera n.8/2017), in una determinata classe, è possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6.

Resta fermo l'obbligo, per le imprese che intendono svolgere anche l'attività di cui alla sottocategoria: *“raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua”*, Tab. D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

Garanzie finanziarie

L'iscrizione nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione dei rifiuti urbani pericoli) e 5 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione al quantitativo annuo di rifiuti pericolosi da gestire.

Tonnellate annue di rifiuti pericolosi gestiti	Importo
≥ 200.000 tonnellate/anno	Euro 5.164.568,99
≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/anno	Euro 1.549.370,70
≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno	Euro 516.456,90
≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/anno	Euro 309.874,14
≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/anno	Euro 103.291,38
< 3.000 tonnellate/anno	Euro 51.645,69

Riduzione degli importi

50% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)

40% per le imprese con certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001

Le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti sono stabilite con D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23/04/1999.

Azioni sui singoli CER				Azioni su tutti i CER				Filtri di visualizzazione CER					
☐  Inserisci ☐  Cancella ☒  Info				☒  Inserisci tutti i CER ☐  Annulla tutte le modifiche				☒ Tutti i CER ☐ Solo i CER selezionati ☐ Solo i CER pericolosi ☐ Solo i CER non pericolosi					

08.00.00	08.03.00	08.03.18											
15.00.00	15.01.00	15.01.01	15.01.02	15.01.03	15.01.04	15.01.05	15.01.06	15.01.07	15.01.09	15.01.10*	15.01.11*		
	15.02.00	15.02.03											
16.00.00	16.01.00	16.01.03	16.01.07*										
	16.02.00	16.02.16											
	16.05.00	16.05.04*	16.05.05										
17.00.00	17.01.00	17.01.07											
	17.09.00	17.09.04											
18.00.00	18.01.00	18.01.03*	18.01.04										
20.00.00	20.01.00	20.01.01	20.01.02	20.01.08	20.01.10	20.01.11	20.01.13*	20.01.14*	20.01.15*	20.01.17*	20.01.19*	20.01.21*	20.01.23*
		20.01.25	20.01.26*	20.01.27*	20.01.28	20.01.29*	20.01.30	20.01.31*	20.01.32	20.01.33*	20.01.34	20.01.35*	20.01.36
		20.01.37*	20.01.38	20.01.39	20.01.40	20.01.41	20.01.99						
	20.02.00	20.02.01	20.02.02	20.02.03									
	20.03.00	20.03.01	20.03.02	20.03.03	20.03.04	20.03.06	20.03.07	20.03.99					

Focus : rifiuti da costruzione e demolizione in particolari ambiti – La Circolare MITE 51657 del 14/5/2021

In merito ai rifiuti provenienti da costruzione e demolizione (C&D) di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-sexies), si chiede di chiarire con particolare riferimento ai materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale nonché quelli oggetto di abbandono se ai fini della classificazione prevalga la loro natura o la loro origine.

Ai fini del riscontro al quesito, si forniscono, nel seguito, alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni di riferimento.

In primo luogo, per quanto concerne la classificazione dei rifiuti provenienti da C&D prodotti da attività cimiteriali, occorre precisare che:

- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, lettera b-ter punto 6); - i rifiuti da C&D nel novellato art. 183 comma 1 lettera b-sexies) sono esclusi dall'ambito di applicazione della definizione dei rifiuti urbani.

Sul punto, occorre precisare che i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-sexies) si riferiscono a quei rifiuti provenienti da attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa.

Ne discende, pertanto, che i rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività di impresa debbano essere classificati come rifiuti speciali.

In merito ai rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da C&D sono da considerarsi rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter, punto 4), allorché per gli stessi non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell'abbandono

Focus : rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, – La Circolare MITE 51657 del 14/5/2021

Al riguardo nel caso in cui il materiale sia da qualificare come rifiuto, occorre distinguere tre ipotesi:

- a) materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: In tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;
- b) materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies;
- c) materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato "fai da te", posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1.

Si precisa, da ultimo che nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell'ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.

Focus : rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, – La Circolare Albo n 1 del 14/2/2023

OGGETTO: Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi

È stato richiesto al Comitato nazionale di chiarire in quale categoria dell'Albo debbano iscriversi le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico, per effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni, alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020. A tale riguardo il Comitato nazionale ritiene di chiarire che, qualora l'attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l'appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi **in categoria 2-bis** ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.

Focus: gestione rifiuti cap 18 « rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne rifiuti di cucina e ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico. Risposta MASE Direzione Generale Economia Circolare prot 12695 del 30/01/2023

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

La gestione dei rifiuti sanitari è delineata dal DPR 254/2003, norma specifica di settore che contiene indicazioni e disposizioni circa la disciplina della gestione di rifiuti prodotti in particolari contesti e definiti come rifiuti sanitari, nonché dalle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i. L'articolo 1, comma 5, lett. b), del DPR 254/2003, in particolare, riporta un elenco di rifiuti, meglio specificati per categoria al successivo articolo 2, indicando tra questi i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006.

Tra le finalità esplicitate dal citato articolo 1, vi è quella di gestire detti rifiuti in modo da diminuirne la pericolosità, favorendone il reimpiego, il riciclaggio e il recupero. La disposizione, altresì, per detti fini prevede l'implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie.

Sono classificati, ai sensi del succitato articolo 2, lett. g), come rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani anche gli indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

Come noto, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 116/2020 al Testo Unico Ambientale, è stata introdotta una nuova definizione di rifiuto urbano, ai sensi dell'art.183 comma 1, lettera b-ter), punto 2, nella quale rientrano anche *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”*.

La nuova nozione di rifiuto urbano, dunque, è stata uniformata alla normativa europea, comportando il superamento del concetto di rifiuto assimilato agli urbani, ma definendo come urbani anche i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

Tuttavia, tale definizione non incide in nessuna maniera sulla ripartizione delle competenze e responsabilità nella gestione di detti rifiuti tra pubblici e privati, in quanto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-*quinquies*) la stessa rileva ai soli fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo.

L'allegato L-quater, quindi, prevede l'elenco delle tipologie di rifiuti ora considerate come urbani se provenienti dalle attività indicate nell'allegato L-*quinquies*, con i relativi codici EER, in quanto gli stessi rappresentano quei rifiuti per i quali è organizzata la raccolta per le utenze domestiche ma che sono prodotti anche dalle utenze non domestiche.

Focus: gestione rifiuti cap 18 « rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne rifiuti di cucina e ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico. Risposta MASE Direzione Generale Economia Circolare prot 12695 del 30/01/2023

A conferma di ciò, nell'allegato L-*quater* del D. lgs. 152/2006 sono riportati la quasi totalità dei rifiuti sanitari indicati all'articolo 2, comma 1, lettera g), del DPR 254/2003 ad eccezione dei seguenti punti:

“5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. ...omissis... ”

Detti rifiuti, oggetto di odierno chiarimento, la cui produzione avviene prevalentemente in strutture sanitarie e identificati dal codice EER 18.01.04, non sono ricompresi nell'Allegato L-*quater*.

Tuttavia, come sopra rilevato, il DPR 254/2003, quale normativa speciale rispetto al D.Lgs. 152/2006 così come previsto dall'articolo 227 del D.lgs. 152/2006, stabilisce che detti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie siano “*assimilati agli urbani*”, e quindi gestiti come tali. Ne consegue che nel caso di specie il concetto di assimilazione permane anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020.

Focus: gestione rifiuti cap 18 « rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne rifiuti di cucina e ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico. Risposta MASE Direzione Generale Economia Circolare prot 12695 del 30/01/2023

Con riferimento al quesito posto, per quanto sopra rappresentato, la disposizione del DPR 254/2003 è immediatamente applicabile e non abbisogna di alcun ulteriore provvedimento da parte dell'Ente locale per individuare e quantificare il rifiuto urbano prodotto da utenza non domestica. Unico onere a carico dell'Ente locale sarà quello di organizzare il servizio di gestione di raccolta dei rifiuti urbani prevedendo anche il servizio alle utenze non domestiche che producono i suddetti rifiuti e ne facciano richiesta.

A tal proposito, si evidenzia che tutte le utenze non domestiche che producono i rifiuti urbani possono effettuare, ai sensi degli articoli 198, comma 2-*bis* e 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006, la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero del ricorso al mercato; in detta seconda opzione qualora l'utenza non domestica decida di conferire al di fuori del servizio pubblico deve dimostrare previamente di avere avviato detti rifiuti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, per essere computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Nel caso di specie i rifiuti classificati con codice EER 18.01.04. e qualificati “assimilati agli urbani” ai sensi del DPR 254/2003, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato, codice EER 20.03.01, fatti salvi quei rifiuti per i quali gli Enti locali abbiano attivato autonomamente una raccolta dedicata, come ad esempio accade per i rifiuti derivanti dagli assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, che potrebbero essere conferiti ad impianti di

Focus: gestione rifiuti cap 18 « rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne rifiuti di cucina e ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico. Risposta MASE Direzione Generale Economia Circolare prot 12695 del 30/01/2023

recupero autorizzati ai sensi del D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (Regolamento End of Waste), ovvero ad eventuali impianti autorizzati caso per caso dalle Regioni/Province autonome.

Invero, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 254/2003 le regioni sono tenute ad implementare il recupero dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie secondo la gerarchia dei rifiuti e, a tal fine, gli Enti locali possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie medesime.

Circolare Albo n. 4 del 15/03/2021

OGGETTO: Attribuzione codici dell'EER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1 – Raccolta e trasporto rifiuti urbani.

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto che venga specificato se sia possibile attribuire nella categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani” i sottoelencati codici dell'EER, derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP):

- **15 02 03** - *assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02* - limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 150202*, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attività di produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili;
- **18 01 04** - *rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)* - limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili.

Al riguardo, visto il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 2019, n. 62, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP) e in particolare l'allegato 1, punto 1, il Comitato nazionale, precisa quanto segue.